

# ESU VENEZIA

## AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Dorsoduro, 3439/a - VENEZIA

### D.U.V.R.I.

#### DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81

s.o.G.U. 30 Aprile 2008, n.108

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007 n.123,  
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Legge 7 Luglio 2009 n° 88 e Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n°106

---

<b>COMMITTENTE:</b>	<b>ESU VENEZIA</b> <b>AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO</b>
<b>APPALTATORE:</b>	
<b>OGGETTO DELL'APPALTO:</b>	<b>GESTIONE DELLA MENSA UNIVERSITARIA DI RIO NOVO A VENEZIA</b>

---

*Documento unico composto da n.29 pagine, redatto in data 30 maggio 2016*

	<b>Figura</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Firma</b>
committente	<b>Il Datore di Lavoro (DL)</b>	Dott. Daniele Lazzarini	
	<b>Il R.S.P.P.</b>	P.I. Roberto Zanardo	
	<b>Il R.L.S.</b>	Lidia Chervatin	

## INDICE

PREMESSA.....	3
NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	4
DEFINIZIONI .....	7
GESTIONE DELLE EMERGENZE PRESSO L'AZIENDA COMMITTENTE.....	8
DATI GENERALI COMMITTENTE .....	9
DATI GENERALI APPALTATORE .....	11
SCHEMA INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI.....	12
ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO .....	13
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ .....	17
MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE .....	18
RISCHI PRESENTI NELLE SEDI ESU VENEZIA .....	19
RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE .....	20
METODOLOGIA DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO.....	21
LEGENDA DELL'INDICE DI RISCHIO .....	22
VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE .....	23
PRESCRIZIONI.....	28
CONSIDERAZIONI FINALI.....	29
COSTI PER LA SICUREZZA.....	29

## PREMESSA

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) è stato redatto ai sensi dell'art.26, comma 5, del D.Lgs. 81/08, al fine di indicare le misure da adottare per eliminare i fattori di rischio determinati, durante i lavori o servizi in appalto o contratto d'opera, dalle interferenze tra le concomitanti attività svolte dall'azienda committente e dagli appaltatori nello stesso ambiente di lavoro.

Il presente documento è allegato al contratto di appalto, contratto d'opera o di somministrazione relativo di lavori o servizi, di cui costituisce pertanto parte integrante.

Viene redatto con lo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze, infortuni e incidenti durante le attività lavorative oggetto dell'appalto e per fornire all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare.

La valutazione dei rischi specifici propri dell'attività svolta dall'appaltatore è da intendersi in obbligo a quest'ultimo.

Il documento è elaborato dal Datore di lavoro dell'azienda committente in collaborazione con il R.S.P.P. e viene firmato per presa visione e accettazione da parte delle imprese/aziende, dei lavoratori autonomi appaltatrici e/o subappaltatrici.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### CODICE CIVILE

#### **Art. 1655 Nozione**

**L'appalto** (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

#### **Art. 2222 Contratto d'opera**

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

#### **Art. 1559 Nozione**

La **somministrazione** è il contratto (1321) con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

### D.LGS. 81/08

#### **ART. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

**3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze** ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore

committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

## DEFINIZIONI

- **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
- **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Il rischio (**R**) è funzione della magnitudo (**M**) del danno provocato e della probabilità (**P**) o frequenza del verificarsi del danno.
- **Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
- **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.
- **Lavoratore subordinato:** colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
- **Lavoratore dipendente:** è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).

## GESTIONE DELLE EMERGENZE PRESSO L'AZIENDA COMMITTENTE

### IN CASO DI INCENDIO / PRINCIPIO DI INCENDIO

- Chiunque avvisti un incendio, un principio d'incendio o una situazione che possa comportare l'insorgenza di un incendio (ad esempio un macchinario che inizia a produrre fumo), deve immediatamente darne comunicazione al personale di ESU VENEZIA o azionare un pulsante di allarme.
- Allontana eventuali materiali o sostanze infiammabili dalla zona dell'incendio, chiude le porte tagliafuoco.
- Se possibile, mette in sicurezza la zona, staccando l'alimentazione alle apparecchiature elettriche che stava utilizzando.
- Nel caso in cui si senta il segnale di allarme per l'evacuazione, abbandonare il proprio posto di lavoro e dirigersi verso l'uscita di emergenza più vicina.
- Controllare visivamente che anche i colleghi vicini abbiano udito il segnale di evacuazione.
- Durante l'esodo chiudere dietro di sé le porte tagliafuoco.
- Se il fumo ha invaso il luogo di lavoro, camminare restando bassi e proteggere le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato.
- Se si devono attraversare zone in cui le fiamme sono molto vicine, bagnarsi gli indumenti per evitare ustioni.
- Se è presente fumo, seguire le luci di emergenza sulle porte o sulle vie di esodo.
- Una volta usciti dall'edificio, raggiungere il punto di raccolta esterno e rendersi disponibili per l'appello ed attendere disposizioni.

### IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE

- Se si riceve notizia o si avvista un'emergenza sanitaria (infortunio, malore ,ecc.) allertare immediatamente il personale di ESU VENEZIA.
- Applicare le procedure previste nel proprio piano di emergenza.
- Se il personale è addestrato, può intervenire.
- Rimanere con l'infortunato, dandogli conforto, in attesa dell'arrivo della squadra di primo soccorso.

### IN CASO DI ORDINE DI EVACUAZIONE

- Interrompere la lavorazione in atto provvedendo a mettere in sicurezza l'attrezzatura utilizzata (se non ancora eseguito).
- Individuare la via di fuga più vicina e dirigersi verso di essa senza correre, spingere e gridare, seguendo le indicazioni dei componenti la squadra di emergenza.
- Portarsi all'esterno del fabbricato nel punto di raccolta (segnalato nelle planimetrie esposte nella sede) e non allontanarsi fino a diversa comunicazione da parte del Coordinatore per l'emergenza della ditta committente.

## DATI GENERALI COMMITTENTE

### Anagrafica ditta

<i>RAGIONE SOCIALE:</i>	<b>ESU VENEZIA</b> <b>Azienda Regionale per il Diritto allo Studio</b>
<i>ATTIVITÀ:</i>	Fornitura servizi e alloggi per studenti universitari
<i>TELEFONO:</i>	041 2727103
<i>FAX :</i>	041 5246600

### Sede legale

<i>COMUNE:</i>	Venezia
<i>PROVINCIA:</i>	Ve
<i>INDIRIZZO:</i>	Dorsoduro n.3439/a

### Organigramma per la sicurezza

<i>DATORE DI LAVORO:</i>	Daniele Lazzarini
<i>R.S.P.P.:</i>	Roberto Zanardo
<i>M.C.:</i>	Dott. Andrea De Simone
<i>R.L.S.:</i>	Lidia Chervatin

**Descrizione attività***DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
LAVORATIVA:*

ESU Venezia, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, fornisce agli studenti universitari, iscritti presso gli atenei veneziani, servizi quali alloggio, ristorazione, sussidi e borse di studio.

Per la fornitura dei servizi sopra elencati, l'azienda opera in più sedi lavorative ubicate nel centro storico di Venezia.

All'interno di dette sedi lavorative si collocano attività quali alloggi per studenti, mense ed uffici.

Il personale occupato presso ESU Venezia svolge operazioni di tipo:

- impiegatizio / tecnico: le mansioni riguardano la gestione amministrativa, tecnica, assistenza agli studenti ed informatica dell'attività. Tale mansione prevede l'utilizzo di videotermini e macchinari di ufficio.
- portierato: i portieri svolgono operazioni di portineria all'interno delle residenze universitarie. Lo svolgimento di tale mansione prevede la gestione delle chiavi delle camere e la gestione degli impianti, con particolare riferimento agli impianti di emergenza, allarme e videosorveglianza.
- manutentore: le mansioni riguardano le manutenzioni da effettuare agli impianti ed alle strutture delle sedi di pertinenza ESU.
- guardarobiere: la mansione prevede le attività di cambio lenzuola degli alloggiati, stiro di lenzuola e tende, rimozione, lavaggio e installazione di tendaggi, pulizie dei locali e piccoli interventi di cucitura con utilizzo macchina da cucire.

I manutentori ed i guardarobieri possono operare in tutte le sedi lavorative ESU, successivamente elencate nel presente documento.

Alcune manutenzioni straordinarie e ordinarie sono date in gestione a ditte terze.

All'interno delle sedi ESU adibite ad alloggi, mense e uffici relazioni con il pubblico o uffici orientamento, oltre al personale dipendente, sono presenti anche studenti universitari.

**DATI GENERALI APPALTATORE****Anagrafica ditta**

<i>RAGIONE SOCIALE:</i>	
<i>ATTIVITÀ SVOLTA:</i>	
<i>ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN APPALTO:</i>	
<i>TELEFONO:</i>	
<i>FAX:</i>	
<i>PARTITA IVA:</i>	
<i>REGISTRO IMPRESE:</i>	
<i>REA:</i>	


**Sede legale**

<i>COMUNE:</i>	
<i>PROVINCIA:</i>	
<i>INDIRIZZO:</i>	

**Figure per la sicurezza aziendale**

<i>DATORE DI LAVORO:</i>	
<i>RSPP:</i>	
<i>MEDICO COMPETENTE:</i>	
<i>RLS:</i>	

## SCHEMA INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI



## ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è relativo alla gestione del servizio di ristorazione presso la mensa universitaria di Rio Novo, in base al sistema tradizionale fresco.

Il servizio sarà espletato dall'impresa a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione. Il dettaglio delle attività da svolgere, risulta indicato nel capitolato d'appalto.

Nella sede ESU di Rio Novo, trovano ubicazione oltre alla mensa, anche gli uffici di ESU Venezia. Le attività di mensa con presenza dei lavoratori della ditta appaltatrice, oltre ai consumatori e le attività impiegatizie con presenza di lavoratori ESU Venezia, risultano chiaramente separate con strutture e porte di comunicazione che, durante l'ordinario svolgimento delle attività risultano chiuse. Le porte di comunicazione saranno aperte solo al passaggio del personale autorizzato.

Per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto, il personale della ditta appaltatrice può aver accesso esclusivamente alle aree di pertinenza della "mensa Rio Novo" di ESU Venezia.

La ditta appaltatrice, prima dell'inizio delle attività, dovrà consegnare ad ESU Venezia idonea documentazione indicante i rischi introdotti durante lo svolgimento delle attività in appalto, le misure di prevenzione e protezione messe in atto per la riduzione dei rischi, l'elenco delle attrezzature di lavoro, l'elenco dei DPI forniti ai lavoratori e la formazione ricevuta dai lavoratori che effettueranno le attività in appalto all'interno delle sedi ESU Venezia.

Per espletare le mansioni sopra descritte, il committente mette a disposizione dell'appaltatore i seguenti macchinari / attrezzature / attrezzi:

- scaffalature;
- cella salumi e latticini
- celle per surgelati
- cella frigo per verdure
- cella frigo per carni
- armadio frigo ventilato 1 porta
- lavamani con comando a pedale
- distributore di sapone
- distributore carta
- tavoli di lavoro
- mensole
- ceppo per carne
- copri ceppo in plastica atossica
- bilancia da tavolo
- affettatrici a gravità
- sterilizzatori per coltelli
- frigo
- lavatoi e rubinetteria
- pelapatate elettrico
- taglia verdura
- lava verdure a vasca fissa
- centrifuga per verdure
- pattumiera carrellata con pedale
- forno con vapore

- convogliatori di fumi
- cappe aspiranti
- abbattitore rapido temperatura
- teglie
- coperchi
- lampada germicida
- registratore di temperatura
- cuocipasta con cestelli ribaltabili
- brasiera ribaltabile a gas
- cucina a gas 4 fuochi
- friggitrice a gas
- fry top a gas piastra cromo
- pentola a gas pressostatata
- frigo litri 1400
- tavolo refrigerato 3 vani
- pensili
- porta vassoi, posate, pane
- tramoggia pane
- posatiera da banco
- carrello sollevatore caldo a cilindri
- bagnomaria
- vetrina refrigerata
- armadi
- armadio refrigerato digitale
- refrigeratore d'acqua
- banco bar
- registratore di cassa
- produttore cubetti ghiaccio
- piastra riscaldamento pizze
- formatrice a caldo per pizze
- affettatrice verticale
- banco per pizza
- forno bicamera con camera lievitazione
- piastra elettrica in ghisa
- lavastoviglie
- macinadosatore automatico
- macchina caffè espresso semiautomatica
- pressa arance semiautomatica
- postazione internet
- computer
- area lavaggio stoviglie e pentole composta da unità di traino, indicatore di vassoio, interruttore di emergenza, attivatore / disattivatore, piano di cernita, carrello recupero vassoi, rulliera e lavatrice a nastro
- pattumiere
- attrezzature per ufficio
- attrezzature per spogliatoio

Se previsto dal bando di gara, l'appaltatore potrà sostituire parte delle attrezzature senza cambiarne però la collocazione.

Le interferenze analizzate nel presente documento, riguardano:

- le attività svolte dal personale di ESU VENEZIA (committente);
- le attività svolte dal personale della ditta APPALTATRICE;
- la presenza di studenti nelle zone di refezione;
- la presenza di altre ditte che possono svolgere le proprie attività in appalto. Dette ditte sono:
  - impresa di pulizie;
  - personale impresa del servizio di vigilanza;
  - personale impresa di manutenzione impianti elettrici;
  - personale impresa di manutenzione impianti termici.

Il personale committente, nell'ordinario svolgimento delle attività di mensa ovvero preparazione e somministrazione pasti, non svolgerà alcuna attività all'interno dei locali ove viene svolto l'appalto.

Il personale committente potrà invece svolgere attività di supervisione o controllo del servizio erogato dall'appaltatore, oppure effettuare interventi di manutenzione ad opera della squadra manutentiva facente capo all'ufficio tecnico di ESU Venezia.

L'eventuale presenza del personale del committente all'interno dei locali ove viene svolto l'appalto, dovrà in ogni caso rispettare le indicazioni di sicurezza previste nel presente documento.

Le attività in appalto oggetto del presente DUVRI, non potranno essere svolte in contemporanea con altri appalti, i cui rischi possono interferire. Tra questi, a titolo indicativo, ci sono gli interventi di manutenzione o installazione di impianti elettrici o le verifiche periodiche delle attrezzature antincendio presenti in cucina.

Nel caso in cui si rendessero necessari interventi manutentivi, gli stessi saranno svolti mentre non sono in corso le attività di cottura o preparazione pasti, oppure avendo cura di delimitare/transennare l'area di intervento.

È fatto assoluto divieto di effettuare modifiche o interventi che possano compromettere o escludere il funzionamento di dispositivi di sicurezza.

La ditta appaltatrice, prima dell'inizio delle attività previste dall'appalto, dovrà inviare al committente l'elenco di tutte le attrezzature, i macchinari ed i prodotti chimici che saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività.

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli utensili utilizzati dal personale della ditta appaltatrice, dovranno rispondere alle vigenti normative in materia di sicurezza e dovranno essere utilizzati solamente da personale informato / formato / addestrato per l'utilizzo.

E' obbligo del personale della ditta appaltatrice constatare la perfetta efficienza prima dell'utilizzo delle attrezzature sopra indicate e richiederne l'immediata sostituzione o riparazione nel caso in cui l'attrezzo non risponda più agli originali requisiti costruttivi.

Risulta a carico dell'impresa appaltatrice, provvedere alla formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori, come previsto dal D.Lgs. 81/08.

Inoltre dovranno essere nominati ed adeguatamente formati un congruo numero di addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, oltre a lavoratori addetti agli interventi di primo soccorso.

La formazione dovrà avvenire in conformità al D.M. 10/03/1998 per gli addetti antincendio (corso per attività a medio rischio d'incendio, durata 8 ore) ed in conformità al D.M. 388/03 per gli addetti al primo soccorso (corso con durata 12 ore).

Ciascun lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data di assunzione, in ottemperanza a quanto previsto dal art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08.

## ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

### **Servizi logistici ed igienico – assistenziali**

I servizi logistici ed igienico - assistenziali sono presenti all'interno della mensa di ESU Venezia.

### **Macchine ed attrezzature dell'impresa appaltatrice**

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.

L'elenco delle macchine e delle attrezzature sarà consegnato al committente, prima dell'inizio delle attività.

L'impresa appaltatrice deve preventivamente formare ed addestrare i propri addetti sull'uso corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune.

### **Sostanze e preparati pericolosi messi a disposizione dal Committente**

Non ci sono sostanze o preparati pericolosi messi a disposizione dal Committente.

### **Sostanze e preparati dell'impresa**

L'appaltatore trasmetterà al committente, prima dell'inizio delle attività, l'elenco dei prodotti chimici che utilizzerà per lo svolgimento delle attività in appalto.

All'elenco saranno allegate le schede di sicurezza dei prodotti.

I prodotti chimici dovranno essere tenuti all'interno della sede del committente in locale/armadio idonei. Non saranno in ogni caso abbandonati in spazi frequentati o lungo le vie d'esodo.

### **Impianti messi a disposizione dal Committente**

Il committente metterà a disposizione dell'appaltatore l'impianto elettrico, termico, adduzione gas e condizionamento, oltre a quelli oggetto delle attività in appalto.

L'appaltatore dovrà utilizzare gli impianti in modo conforme alla vigente normativa, non apportarvi modifiche e segnalare eventuali anomalie o malfunzionamenti riscontrati.

### **Segnaletica**

La segnaletica presente nella sede ESU Venezia rispetta quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

Eventuali rischi introdotti dall'impresa appaltatrice dovranno essere idoneamente segnalati a cura dell'impresa stessa.

### **Aree di deposito**

L'appaltatore utilizzerà i locali messi a disposizione dal committente, come da layout consegnatogli.

In ogni caso il materiale in deposito non dovrà mai intralciare le vie d'esodo.

### **Smaltimento rifiuti**

Lo smaltimento di eventuali rifiuti dovrà essere effettuato dall'impresa appaltatrice.

## MISURE COMPORTAMENTALI PER L'APPALTATORE

L'accesso alle sedi **ESU VENEZIA** è consentito solamente dalle portineria / ingressi principali, ove occorre farsi riconoscere.

In tutta l'attività, vigono le seguenti regole basilari:

- Divieto di fumare, usare fiamme libere ed effettuate lavorazioni che possono provocare scintille, senza aver ricevuto l'autorizzazione da parte della direzione di ESU VENEZIA.
- Prendere visione delle indicazioni contenute nelle planimetrie di emergenza esposte, con particolare riferimento all'indicazione dei percorsi d'esodo ed alle uscite di emergenza.
- In caso di allarme con indicazione della necessità di evacuare l'attività, seguire le indicazioni fornite dal personale. In ogni caso portarsi nel punto di raccolta seguendo i percorsi d'esodo segnalati.
- Non posizionare fari ed attrezzature che producono calore in prossimità di materiale combustibile o infiammabile.
- Non posizionare oggetti lungo i percorsi d'esodo o le uscite di emergenza.
- Non modificare o manomettere gli impianti elettrici, gli utilizzatori ed i dispositivi di protezione dei macchinari.
- Utilizzare solamente macchinari ed attrezzature a norma.
- Durante lo svolgimento di lavori in quota o su scale con l'utilizzo di attrezzi è obbligatorio l'utilizzo della cintura portautensili.



Si fa presente che l'eventuale utilizzo delle attrezzature di ESU VENEZIA, al di fuori di quelle indicate per lo svolgimento delle attività in appalto, è subordinato:

- All'autorizzazione da parte della direzione;
- All'obbligo del rispetto delle normativa di sicurezza (ad esempio per l'utilizzo delle scale portatili, l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza anticaduta).

## RISCHI PRESENTI NELLE SEDI ESU VENEZIA

I rischi presenti nella sede ESU Venezia sono i seguenti:

RISCHI	PUÒ GENERARE INTERFERENZE	NON GENERA INTERFERENZE
Microclima	✓	
Aerazione	✓	
Illuminazione	✓	
Videoterminali		✓
Postura		✓
Elettrico	✓	
Stress lavoro correlato		✓
Incendio	✓	
Esplosione	✓	
Movimentazione manuale dei carichi	✓	
Urti, tagli, impatti, compressioni, impigliamenti	✓	
Caduta di gravi dall'alto	✓	
Cadute, scivolamenti ed inciampi a livello	✓	
Cadute e scivolamento da scale fisse	✓	
Cadute e ribaltamento da scale manuali portatili	✓	
Chimico		✓
Rumore		✓
Ustioni	✓	

## RISCHI INTRODOTTI DALL'APPALTATORE

All'interno dei locali oggetto delle attività dell'appalto, l'appaltatore introduce dei rischi che possiamo dividere nel seguente modo:

- Rischi propri;
- Rischi che potrebbero generare interferenze.

I primi sono relativi alla valutazione dei rischi propria dell'appaltatore, mentre i secondi devono essere valutati nel presente documento.

Nella seguente tabella si evidenzieranno le tipologie di rischi derivanti dalle interferenze.

<u>RISCHI INTERFERENZIALI</u>
Microclima
Aerazione
Illuminazione
Rischio elettrico
Incendio
Esplosione
Movimentazione manuale dei carichi
Urti, tagli, impatti, compressioni, impigliamenti
Caduta di gravi dall'alto
Cadute, scivolamenti ed inciampi a livello
Cadute e scivolamento da scale fisse
Cadute e ribaltamento da scale manuali portatili
Gestione delle emergenze
Ustioni/scottature
Utilizzo cella frigo

## METODOLOGIA DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO

Per valutare il rischio è necessario considerare il contributo che possono portare i diversi fattori che lo generano. In molti casi la valutazione viene effettuata su basi meramente qualitative, ovvero limitandosi a prendere in considerazione le cause che generano il rischio e le possibili conseguenze sulle persone e sui processi lavorativi. Tuttavia un processo che non tenga conto delle probabilità di verificarsi di un evento, non può essere considerato esaustivo.

E' per tale motivo che la valutazione del rischio deve essere considerata come una funzione a due variabili, ovvero il prodotto tra la "Magnitudo del danno potenziale (M)" e la "Probabilità (P)" che esso si verifichi; la quantificazione numerica de "Indice di rischio (R)", viene poi classificata su di una tabella di valori, rappresentante le fasce di pericolosità dello stesso, nonché le conseguenti priorità di attuazione.

### SCALA VALORI DELLA MAGNITUDO (entità del danno potenziale)

- 1**
  - Effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica
  - Inabilità rapidamente reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta

---

- 2**
  - Effetti reversibili dovuti ad esposizione cronica
  - Inabilità reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta

---

- 3**
  - Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti dovuti ad esposizione cronica
  - Effetti di invalidità parziale dovuti ad infortunio o a episodio di esposizione acuta

---

- 4**
  - Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad esposizione cronica
  - Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad infortunio o episodio di esposizione acuta

### SCALA VALORI DELLA PROBABILITA'

- 1**
  - L'evento non si è quasi mai verificato
  - La probabilità che si verifichi è comunque rara

---

- 2**
  - L'evento si è verificato qualche volta
  - La probabilità che si verifichi è abbastanza bassa

---

- 3**
  - L'evento si è verificato spesso
  - La probabilità che si verifichi è alta

---

- 4**
  - L'evento si verifica quasi sempre
  - La probabilità che si verifichi è molto alta

## CALCOLO DELL'INDICE DI RISCHIO

Il livello potenziale del danno nelle condizioni d'impiego e/o di esposizione correlato alla dimensione delle conseguenze rilevabili (M), nonché alla probabilità che si sviluppino (P), rappresenta **l'indice di rischio (R)** desunto dalla seguente formula:

$$R = M \times P$$

E' possibile definire graficamente i valori di indice di rischio e le relative fasce di appartenenza, allo scopo di ottenere un riscontro visivo, più immediato di quello numerico, in grado di definire la priorità degli interventi e la conseguente programmazione degli adempimenti di prevenzione e protezione, da attuare.



## LEGENDA DELL'INDICE DI RISCHIO

	<b>TRASCURABILE</b>	<i>I pericoli potenziali risultano sufficientemente sotto controllo</i>
	<b>LIEVE</b>	<i>Risulta sufficiente verificare periodicamente che i pericoli potenziali siano sotto controllo</i>
	<b>CONSIDEREVOLE</b>	<i>Si rende necessario programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione volti a ridurre prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale</i>
	<b>ELEVATO</b>	<i>Si rende necessario programmare miglioramenti con interventi di protezione e prevenzione volti a ridurre sia la probabilità che il danno potenziale</i>
	<b>INACCETTABILE</b>	<i>I pericoli potenziali risultano fuori controllo con la necessità di intervenire drasticamente per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale</i>

## VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE

Le misure di prevenzione e protezione indicate nelle colonne "appaltatore" devono essere attuate dall'appaltatore.

Dette misure di sicurezza non si sostituiscono, bensì integrano quelle che l'appaltatore ha individuato ed indicato nel proprio documento di valutazione dei rischi.

Le misure di prevenzione e protezione indicate nelle colonne "committente" devono essere attuate dal committente, dagli studenti presenti e da eventuali altri appaltatori presenti nelle strutture.

<b>Rischio:</b>	<b>Urti, tagli, impatti, compressioni, impigliamenti</b>		
Valutazione del rischio:	P = 1	M = 3	<b>R = 3</b>
Soggetti interessati:	COMMITTENTE		APPALTATORE
Misure preventive e protettive da adottare:	<p>Il committente mette a disposizione dell'appaltatore macchinari ed attrezzature conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza.</p> <p>Il committente garantirà idonei passaggi nei luoghi di lavoro.</p> <p>Tutti i passaggi aventi altezza &lt; 2 metri (ad es. le cappe di aspirazione) risultano idoneamente segnalati.</p> <p>Eventuali altri ostacoli o elementi che possono causare danni per il capo o altre parti del corpo, sono stati idoneamente segnalati.</p> <p>Tutti gli organi di trasmissioni delle attrezzature, risultano idoneamente riparati contro il contatto.</p> <p>Le scaffalature risultano idoneamente ancorate a parete.</p> <p>Rispetto delle indicazioni/segnalazioni esposte dall'appaltatore.</p> <p>Vietato accedere ai locali cucina durante l'ordinario svolgimento delle attività di preparazione e cottura cibi.</p>		<p>Gli addetti devono essere formati ed addestrati per l'utilizzo delle attrezzature e dei macchinari.</p> <p>I lavoratori non devono rimuovere i dispositivi di sicurezza dei macchinari.</p> <p>Utilizzo dei DPI indicati nell'apposita sezione del presente documento e quelli previsti nel proprio DVR.</p> <p>Vige l'obbligo di segnalare eventuali malfunzionamenti o anomalie dei macchinari al committente.</p> <p>Segnalazione a mezzo di appositi cartelli o nastro di eventuali ingombri pericolosi per urti, inciampi, tagli, compressioni, impigliamenti.</p> <p>Segnalare eventuali di cavi volanti, che possono generare rischi durante il passaggio di persone.</p> <p>Durante la movimentazione di carichi e elementi, occorre avere sempre idonea visuale libera.</p> <p>Pulizia delle aree di lavoro.</p>
DPI necessari per ridurre i rischi da interferenze:	-		<p>Calzature di sicurezza;</p> <p>Guanti antitaglio.</p>
Eventuali note:	-		

<b>Rischio:</b>	<b>Incendio ed esplosione</b>		
Valutazione del rischio:	P = 1	M = 4	<b>R = 4</b>
Soggetti interessati:	COMMITTENTE		APPALTATORE
Misure preventive e protettive da adottare:	<p>Installazione di idonei presidi antincendio.            Divieto assoluto di fumare all'interno delle attività.            L'impianto termico risulta munito di dichiarazione di conformità.            È stato predisposto il piano di emergenza.            La struttura risulta dotata di Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco di Venezia.</p>		<p>Formazione del personale.            Divieto di fumare.            Utilizzo delle attrezzature da parte dei lavoratori, sulla base della formazione ricevuta.            Vigè l'obbligo di segnalare eventuali malfunzionamenti o anomalie dei macchinari al committente.            Pulizia ordinaria degli ambienti di lavoro e delle cappe di aspirazione.            Formazione di un numero adeguato di addetti antincendio.            Eventuali interventi con utilizzo di fiamme libere (oltre alle normali attività di cottura cibi) o che possono generare scintille o altre fonti di innesco, devono essere autorizzati dal committente.            In tal caso, tali attività devono essere svolte a distanza di sicurezza rispetto a materiale combustibile o infiammabile.            L'area deve inoltre essere delimitata/segregata ed idoneamente segnalata per evitare il passaggio di persone.            Divieto di introdurre all'interno dell'attività sostanze liquide o gas infiammabili.            È vietato l'utilizzo, all'interno delle sedi del committente, di macchinari che producano sostanze / materiale che possa dar luogo ad esplosioni.            Occorre mettere in atto tutte le misure di sicurezza per evitare spandimenti di oli.            Eventuali spandimenti dovranno essere contenuti ed eliminati il prima possibile, dandone notizia al committente.</p>
DPI necessari per ridurre i rischi da interferenze:	-		-
Eventuali note:	-		

<b>Rischio:</b>	<b>Elettrico</b>		
Valutazione del rischio:	P = 1	M = 3	<b>R = 3</b>
Soggetti interessati:	COMMITTENTE		APPALTATORE
Misure preventive e protettive da adottare:	<p>Il committente mette a disposizione dell'appaltatore macchinari ed attrezzature ad alimentazione elettrica in buono stato di conservazione.            Viene regolarmente effettuata la verifica periodica dell'impianto di messa a terra.            Tutti gli impianti elettrici si presentano in buono stato di conservazione e vengono periodicamente verificati e manutenzionati.            L'impianto elettrico risulta realizzato e certificato a regola d'arte.</p>		<p>Formazione del personale.            L'appaltatore utilizzerà esclusivamente macchinari ad alimentazione elettrica in buono stato e muniti di dichiarazione di conformità.            Risulta vietato utilizzare conduttori in tensione o parti degli stessi senza adeguata protezione o isolamento.            Non effettuare la pulizia di attrezzature elettriche spruzzando acqua.</p>
DPI necessari per ridurre i rischi da interferenze:	-		-
Eventuali note:	-		

<b>Rischio:</b>	<b>Movimentazione manuale dei carichi</b>		
Valutazione del rischio:	P = 1	M = 3	<b>R = 3</b>
Soggetti interessati:	COMMITTENTE		APPALTATORE
Misure preventive e protettive da adottare:	<p>Il committente garantirà idonei passaggi nei luoghi di lavoro.</p> <p>Tutti i passaggi aventi altezza &lt; 2 metri (ad es. le cappe di aspirazione) risultano idoneamente segnalati.</p> <p>Eventuali altri ostacoli o elementi che possono causare danni per il capo o altre parti del corpo, sono stati idoneamente segnalati.</p> <p>Durante la movimentazione di carichi e elementi, occorre avere sempre idonea visuale libera.</p> <p>Rispettare la segnaletica esposta dall'appaltatore.</p>		<p>Formazione del personale.</p> <p>Mantenere la pavimentazione pulita e segnalare con appositi cartelli, le zone che sono state da poco lavate o comunque quelle che espongono a rischio di scivolamento.</p> <p>Utilizzo calzature di sicurezza con suola antiscivolo.</p> <p>Pulizia delle aree in cui il personale effettua le attività.</p> <p>Rispettare la segnaletica esposta.</p> <p>Eeguire le attività in ambienti sufficientemente illuminati.</p> <p>Provvedere ad idonea illuminazione dei passaggi in quei locali con ridotta illuminazione naturale.</p> <p>La movimentazione di carichi deve essere fatta come da formazione ricevuta.</p> <p>Durante la movimentazione di carichi e elementi, occorre avere sempre idonea visuale libera.</p> <p>Risulta vietato depositare, neppure temporaneamente, materiale lungo i percorsi d'esodo.</p>
DPI necessari per ridurre i rischi da interferenze:	-		Calzature di sicurezza
Eventuali note:	-		

<b>Rischio:</b>	<b>Caduta o ribaltamento da scale manuali portatili</b>		
Valutazione del rischio:	P = 1	M = 4	<b>R = 4</b>
Soggetti interessati:	COMMITTENTE		APPALTATORE
Misure preventive e protettive da adottare:	<p>Interdizione delle zona in cui vengono svolte attività con utilizzo di scale portatili.</p> <p>Utilizzo di scale portatili in buono stato e rispondenti al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p> <p>Rispetto delle indicazioni esposte dall'appaltatore.</p> <p>Tutte le scaffalature della ditta committente risultano fissate/ancorate a parete, pavimento o soffitto.</p>		<p>Formazione del personale.</p> <p>Interdizione al personale del committente o ad ospiti/visitatori, delle zona in cui vengono svolte attività con utilizzo di scale portatili.</p> <p>Utilizzo di scale portatili in buono stato e rispondenti al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.</p> <p>Rispetto delle indicazioni esposte dal committente.</p> <p>Il materiale stoccato nelle scaffalature, deve risultare idoneamente stoccato, per evitarne la caduta.</p>
DPI necessari per ridurre i rischi da interferenze:	-		-
Eventuali note:	-		

<b>Rischio:</b>	<b>Cadute, scivolamenti ed inciampi a livello Cadute e scivolamenti da scale fisse</b>		
Valutazione del rischio:	P = 1	M = 4	<b>R = 4</b>
Soggetti interessati:	COMMITTENTE		APPALTATORE
Misure preventive e protettive da adottare:	<p>Il committente garantirà idonei passaggi nei luoghi di lavoro. Eventuali ostacoli o elementi che possono causare danni per il capo o altre parti del corpo, sono stati idoneamente segnalati. Le pavimentazioni e le scale delle sedi sono dotate di superficie antiscivolo.</p>		<p>Segnalazione a mezzo di appositi cartelli o nastro di eventuali ingombri pericolosi per urti, inciampi, tagli, compressioni, impigliamenti. Segnalazione a mezzo di appositi cartelli delle pavimentazioni scivolose. Utilizzo di calzature di sicurezza con suola antiscivolo. Formazione del personale. Segnalare eventuali di cavi volanti, che possono generare rischi durante il passaggio di persone. Durante la movimentazione di carichi e elementi, occorre avere sempre idonea visuale libera. È fatto divieto di ostruire le vie d'esodo. Eventuali ostacoli provvisorio dovranno essere idoneamente segnalati e rimossi al più presto. Rispettare eventuali indicazioni fisse esposte dal committente. Rispettare indicazioni esposte atte a segnalare pericoli, quali ad esempio la presenza di pavimentazione bagnate durante le operazioni di pulizia. Nel caso di spandimento di sostanze che possono generare il rischio di scivolamento, l'addetto si adopererà celermente per la rimozione del pericolo, avendo cura di segnalare la superficie scivolosa con apposita cartellonistica.</p>
DPI necessari per ridurre i rischi da interferenze:	-		Calzature di sicurezza
Eventuali note:	-		

<b>Rischio:</b>	<b>Ustioni</b>		
Valutazione del rischio:	P = 1	M = 2	<b>R = 2</b>
Soggetti interessati:	COMMITTENTE		APPALTATORE
Misure preventive e protettive da adottare:	<p>Vietato accedere ai locali cucina durante l'ordinario svolgimento delle attività di preparazione e cottura cibi.</p>		<p>Formazione del personale. Mantenere la pavimentazione pulita e segnalare con appositi cartelli, le zone che sono state da poco lavate.</p>
DPI necessari per ridurre i rischi da interferenze:	-		-
Eventuali note:	-		

<b>Rischio:</b>	<b>Microclima Aerazione Illuminazione</b>		
Valutazione del rischio:	P = 1	M = 2	<b>R = 2</b>
Soggetti interessati:	COMMITTENTE		APPALTATORE
Misure preventive e protettive da adottare:	<p>La sede è dotata di idonea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• illuminazione ordinaria e di emergenza;</li> <li>• aerazione naturale.</li> </ul> <p>L'impianto di aspirazione/cappe aspiranti risulta idoneo per le attività da svolgere. La sede è dotata di impianto di condizionamento e riscaldamento.</p>		<p>Utilizzo idoneo degli impianti messi a disposizione dal committente. Sarà cura dell'appaltatore garantire microclima e relativi parametri idonei per i propri lavoratori.</p>
DPI necessari per ridurre i rischi da interferenze:	-		-
Eventuali note:	-		

<b>Rischio:</b>	<b>Utilizzo celle frigo</b>		
Valutazione del rischio:	P = 1	M = 3	<b>R = 3</b>
Soggetti interessati:	COMMITTENTE		APPALTATORE
Misure preventive e protettive da adottare:	Tutte le celle frigorifere sono dotate di illuminazione e comando di apertura dall'interno.		Formazione del personale. Corretta gestione delle celle frigo.
DPI necessari per ridurre i rischi da interferenze:	-		-
Eventuali note:	-		

<b>Rischio:</b>	<b>Gestione delle emergenze</b>		
Valutazione del rischio:	P = 1	M = 4	<b>R = 4</b>
Soggetti interessati:	COMMITTENTE		APPALTATORE
Misure preventive e protettive da adottare:	Risulta predisposto il piano di emergenza.		<p>Rispetto delle procedure di emergenza indicate nel presente documento. L'appaltatore dovrà formare un numero congruo di addetti antincendio e primo soccorso. Risulta vietato ostruire le vie d'esodo. L'eventuale ostruzione temporanea di vie d'esodo, dovuta all'apprestamento o posizionamento di attrezzature o scale portatili, deve essere preventivamente comunicato al committente e successivamente autorizzato dal committente. In tal caso occorrerà rivedere temporaneamente la distribuzione dei percorsi d'esodo.</p>
DPI necessari per ridurre i rischi da interferenze:	-		-
Eventuali note:	-		

## PRESCRIZIONI

### **Prescrizioni l'appaltatore**

L'appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente DUVRI. Il presente DUVRI deve essere esaminato prima dell'inizio delle attività, dall'appaltatore, lo stesso redigerà e fornirà al committente, prima dell'inizio dei lavori, il proprio specifico POS o DVR (o documentazione equivalente, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08).

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalità esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS (o documentazione equivalente, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08) prima di iniziare le lavorazioni stesse. In particolare, in questo caso, l'impresa interessata dai lavori dovrà integrare il suo POS (o documentazione equivalente, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08) e presentarlo così aggiornato al committente.

Qualsiasi variazione richiesta dall'appaltatore, a quanto previsto nel DUVRI, dovrà essere approvata dal committente.

L'appaltatore dovrà quindi:

- comunicare al committente il nome del Referente prima dell'inizio dei lavori;
- comunicare al committente i nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso. Dovrà inoltre fornire copia degli attestati dei corsi svolti dagli stessi;
- trasmettere al committente, prima dell'inizio delle attività, il POS o DVR (o documentazione equivalente, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08);
- disporre, per lo svolgimento della attività in appalto, di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative;
- assicurare:
  - il mantenimento della sede di svolgimento delle attività in condizioni ordinate e di salubrità;
  - idonee e sicure postazioni di lavoro;
  - corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
  - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

### **Prescrizioni generali per impianti macchine ed attrezzature**

Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice cura la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

L'appaltatore dovrà disporre dei libretti d'uso e manutenzione delle macchine/attrezzature.

### **Prodotti chimici**

Prima dell'inizio delle attività, la ditta appaltatrice dovrà fornire al committente l'elenco dei prodotti chimici eventualmente utilizzati con l'indicazione delle modalità di utilizzo.

Dovrà inoltre fornire copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate.

### **DPI**

L'appaltatore dovrà indicare l'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalità di utilizzo.

## CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto previsto all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/08.

Il presente documento fa parte integrante del contratto d'appalto o d'opera.

I singoli datori di lavoro (appaltante ed appaltatore) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività appaltata e, allo stesso tempo, sono chiamati a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, anche in relazione ai pericoli derivanti da interferenza, mediante reciproca informazione.

Considerando che il committente risponde comunque in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno di eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il personale incaricato da ESU VENEZIA potrà in ogni momento, direttamente o tramite gli enti pubblici preposti a tale scopo, verificare l'osservanza delle relative norme.

L'impresa appaltatrice si impegna a rendere edotti sulle informazioni ricevute e sul rispetto dei comportamenti richiesti da ESU VENEZIA, i lavoratori dipendenti della propria ditta che presteranno attività lavorativa all'interno od in prossimità degli ambienti di lavoro ed a vigilare sull'osservanza di quanto prescritto, con ciò liberando ESU VENEZIA da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente documento.

Ciascun lavoratore dell'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e la data di assunzione, in ottemperanza a quanto previsto dal art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/08.

## COSTI PER LA SICUREZZA

I costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, relativi alle lavorazioni svolte in appalto sono:

Descrizione intervento	Costo	Quantità	Totale
Segnale di avvertimento a cavalletto bifacciale, indicante pavimentazione scivolosa	€ 15,00/cad	4	€ 60,00
Nastro o catena in plastica per delimitazione/segregazione zone di intervento, compreso di ganci e paletti di sostegno	€ 120,00	A corpo	€ 120,00
Riunione di coordinamento o cooperazione per le attività previste nel DUVRI	€ 100,00	A corpo	€ 100,00
<b>Totale oneri della sicurezza complessivi previsti dall'appalto</b>			<b>€ 280,00</b>